



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|------------------------------------|---|
| N° 39 Registro Deliberazioni | OGGETTO |
| | Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio. Approvazione. |
| 29/12/2022 | |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **29** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **12:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria I convocazione nelle persone seguenti:

| N° | Cognome | Nome | Carica | Presente |
|----|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | MUCCARI | Pasquale | Sindaco | SI |
| 2 | CARABETTA | Stefano | Consigliere | SI |
| 3 | CACCIA | Francesco Guerino | Consigliere | SI |
| 4 | TALOTTA | Rosetta | Consigliere | NO |
| 5 | MERCURIO | Paolo | Consigliere | SI |
| 6 | ALOISE | Alessandro | Consigliere | SI |
| 7 | ROTUNDO | Francesco | Consigliere | SI |
| 8 | PRIMERANO | Antonio | Consigliere | SI |
| 9 | VECCHIO | Giuseppe | Consigliere | NO |
| 10 | MESORACA | Oldani Rocco | Consigliere | NO |
| 11 | ZOFREA | Vincenzo | Consigliere | NO |
| 12 | MUNGO | AnnaMaria | Consigliere | NO |
| 13 | FACCIOLO | Giuseppe. | Consigliere | SI |

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Partecipa l'assessore esterno Mariella Trombetta

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che in attuazione dei principi fissati dallo Statuto comunale e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, il Comune di Squillace favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare un Regolamento che contenga norme finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990;

Vista la bozza del "Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio", all'uopo predisposta;

Udita la relazione del consigliere comunale Franco Caccia, il quale illustra alla Civica Assemblea, alcune modifiche da apportare rispetto alla bozza depositata in atti;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Acquisito il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio, nel testo che si allega sub A al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 29/12/2022

Delibera n. 39

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il _____ ale
Dott. _____ cci



COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Aree di intervento

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 6 Criteri generali per la concessione
- Art. 7 Presentazione della domanda
- Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria
- Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria
- Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

- Art. 11 Convenzioni
- Art. 12 Collaborazioni
- Art. 13 Coprogettazioni

CAPO IV - DISCIPLINA DEL PATROCINIO

- Art. 14 Concessione del Patrocinio
- Art. 15 Presentazione della domanda di Patrocinio
- Art. 16 Materiale pubblicitario e revoca

CAPO V - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 17 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
- Art. 18 Rendicontazione dei contributi
- Art. 19 Liquidazione dei contributi economici
- Art. 20 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 21 Mancata concessione e revoca dei benefici
- Art. 22 Riduzione del contributo

CAPO VI - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

- Art. 23 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
- Art. 24 Trasparenza
- Art. 25 Responsabile del Procedimento amministrativo
- Art. 26 Controlli
- Art. 27 Esclusioni
- Art. 28 Norme finali e transitorie
- Art. 29 Pubblicità del regolamento
- Art. 30 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in denaro e di vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere e di incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni mediante:
 - a. la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b. l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.
2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
 - a. contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
 - b. contributi in via straordinaria: somme di denaro erogate a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
 - c. altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
 - d. convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

- e. collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figure in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f. coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro; le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g. Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
 - a. associazioni e comitati;
 - b. enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c. società sportive senza fini di lucro;
 - d. fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - e. istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Squillace e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente iscritti all'apposito albo comunale.

Art. 5

Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano in ambito comunale nelle seguenti aree di intervento:
 - a. promozione e protezione sociale, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
 - b. formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;

- c. cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
- d. sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- e. tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- f. turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e il marketing territoriale;
- g. sviluppo economico, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- h. sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i. sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j. protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k. innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l. attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m. altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6

Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a. coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b. significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento della Giunta comunale e degli uffici comunali da parte del richiedente in fase di progettazione;
 - c. capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - d. quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - e. originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - f. capacità di autofinanziamento;
 - g. presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;

- h. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - i. gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - j. garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k. affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata nelle forme previste dalla normativa vigente anche in materia di autocertificazioni.
2. La domanda deve essere presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, al Settore Affari Generali, che provvederà all'istruttoria.
3. La richiesta, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente sua natura giuridica e finalità e ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea della società;
 - b. dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico – amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L.18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
 - c. descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività;
 - d. preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto (in casi particolari e motivati sarà possibile presentare un preventivo generale con riserva di successivo dettaglio);
 - e. eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti;
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.
5. Gli uffici competenti possono predisporre la necessaria modulistica relativa alla forma della domanda e della successiva rendicontazione.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria.
2. La domanda per la concessione di contributi in via ordinaria può essere presentata autonomamente dagli interessati 30 giorni prima dell'iniziativa.
3. Per la realizzazione di specifici progetti il Comune può pubblicare avviso nel sito istituzionale.
4. Per la valutazione delle domande il Responsabile del Settore Affari Generali può avvalersi di una Commissione appositamente nominata, che opera gratuitamente, composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo.

5. Il Settore Affari Generali verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda agli obiettivi dell'Ente ovvero ai requisiti richiesti dall'avviso - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore Affari Generali ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con comunicazione all'interessato.

6. I contributi sono concessi con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 9

Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria pubblicando apposito avviso sul sito istituzionale.

2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo straordinario previa propria deliberazione motivata.

3. Il Settore Affari Generali verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore Affari Generali procede secondo le modalità previste all'art. 8, comma 5.

4. I contributi sono concessi con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 10

Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).

2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 8 commi 2 e ss. e 9 commi 2 e ss., in quanto compatibili.

3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.

4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 11

Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il competente Responsabile del servizio. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
 - f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 2 del presente regolamento.
4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 12

Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Responsabile del Servizio del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 13

Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 5.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 14

Concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio del Comune di Squillace è unico ed è concesso dal Sindaco. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).
2. Il patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora vi sia domanda congiunta di patrocinio e di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

Art. 15

Presentazione della domanda di Patrocinio

1. La domanda di concessione di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere presentata al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'iniziativa.
2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 16

Materiale pubblicitario e revoca

1. In caso di concessione del patrocinio, tutto il materiale pubblicitario, anche *online*, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Squillace", unitamente allo Stemma del Comune.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del presente regolamento.

CAPO V

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 17

Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Responsabile del Settore Affari Generali, previo parere della Giunta e previa verifica della disponibilità finanziaria, può concedere un acconto del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

Art. 18

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b); d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 19

Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 20

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche *online*, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Squillace", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 21

Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
 - c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Squillace o la sospensione dal registro comunale delle associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Responsabile del servizio competente.

5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 23, comma 3 del presente regolamento.

6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 22

Riduzione del contributo

1. Il/La Responsabile del servizio del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a. l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b. risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c. i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO VI

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 23

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.

2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria

dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 24

Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Squillace nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- a) il nome dell'ente ed i relativi dati fiscali;
- b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.

2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 25

Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Responsabile del servizio individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

Art. 26

Controlli

1. Gli uffici comunali provvedono a effettuare verifiche a campione su rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia Amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.

Art. 27

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;

d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo degli stessi quali sede.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

Art. 28

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai provvedimenti di liquidazione dei contributi a far data dal primo gennaio 2023. Per le attività svolte dalle associazioni e dagli enti per le quali sono già state presentate istanze ed è in corso ovvero è stata completata l'istruttoria, il contributo è concesso con determina del Settore Affari Generali previa autorizzazione della Giunta anche in deroga al presente Regolamento.

2. La quantificazione dei vantaggi economici dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 29

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Squillace, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal primo gennaio 2023.